

INDICAZIONI SUI TITOLI DI DISPONIBILITA' DELLE AREE DI CAVA.

Ai sensi dell'art. 45 del R.D. 29.07.1927 N. 1443 *"le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo"* e la L.R. 16.03.2018, n. 13, all'art.10, stabilisce che *"la coltivazione del giacimento della cava è soggetta ad autorizzazione rilasciata da parte della Regione a favore di soggetti pubblici e privati che abbiano la disponibilità dei suoli costituenti il giacimento"* e che *"il richiedente deve possedere preventivamente un idoneo titolo di disponibilità del giacimento oggetto della richiesta di autorizzazione"*.

A tal fine il richiedente deve essere titolare di uno dei seguenti diritti, per tutta la durata dell'autorizzazione:

- a) proprietà;
- b) sfruttamento economico del giacimento sulla base di contratto registrato o altro titolo valido, concluso con il proprietario del terreno e trascritto nei registri immobiliari.

La disponibilità del giacimento non è solo costituita dalla proprietà del suolo ma anche da un valido contratto per lo sfruttamento economico del giacimento che può essere anche rappresentato dall'affitto del terreno nel quale è presente il giacimento con la chiara ed inequivocabile finalità di coltivazione di cava

La L.R. 13/2018 stabilisce che il titolo di disponibilità deve essere posseduto prima della presentazione della domanda di autorizzazione all'attività di cava.

Tuttavia il comma 4 dello stesso art. 10 stabilisce anche che entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione dell'adozione del provvedimento di autorizzazione, il titolare deve presentare la documentazione attestante la disponibilità dei suoli costituenti il giacimento per una durata non inferiore alla durata dell'autorizzazione.

Quindi il titolo di disponibilità del giacimento in capo al richiedente costituisce presupposto legittimante la presentazione della domanda di autorizzazione all'attività di cava e le modalità di dimostrazione del possesso di tale titolo deve avvenire presentando contestualmente alla domanda la documentazione relativa al titolo stesso ovvero un contratto o altro titolo valido anche preliminare non necessariamente registrato.

Una volta adottato il provvedimenti di autorizzazione il titolo di disponibilità dovrà essere prodotto nella forma definitiva nei tempi e nei modi indicati dal comma 4 dell'art. 10.

La forma definitiva, come da prassi consolidata, dovrà essere costituita da originale con autentica notarile o copia di atto registrato all'Ufficio di Registro controfirmato in originale dalla ditta.

Si precisa che per gli ambiti e i relitti demaniali potrà assumersi come titolo di disponibilità l'assenso espresso dall'Amministrazione titolare del demanio alla realizzazione dell'intervento di coltivazione ovvero, nei casi di cessione dell'area demaniale, l'assenso dell'Amministrazione e la determinazione di sdemanializzazione.